



rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso l'avv. Ennio Luponio in Roma, via M. Mercati, 51,

***contro***

il COMUNE DI ORTA DI ATELLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sorvillo, con domicilio eletto presso l'avv. Leonida Carnevale in Roma, via della Giuliana, 82,

***per l'ottemperanza***

quanto al ricorso nr. 2802 del 2011:

al giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nr. 1180/2010 del 12 gennaio – 1 marzo 2010, emessa nel ricorso in appello portante il nr. 3544/2005, trasmessa ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907, nr. 642, al Comune di Orta di Atella e ad esso notificata, a cura degli appellanti, in data 7 maggio 2010, a mezzo raccomandata a.r., a norma della legge nr. 53 del 21 gennaio 1994;

quanto al ricorso nr 2848 del 2011:

al giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nr. 1170 del 1 marzo 2010, notificata in data 21 maggio 2010.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella;

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti sig. Salvatore Sicoli e altri (in date 9 giugno 2011 e 20 settembre 2012) e dai ricorrenti sig.ra Angela Migliaccio e altri (in date 1 giugno 2011 e 27 settembre 2012);

Viste le sentenze di questa Sezione nn. 6992 e 6993 del 29 dicembre 2011, con le quali sono stati disposti incumbenti istruttori e le successive relazioni di verifica depositate in Segreteria;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012, il Consigliere Raffaele Greco;

Udito l'avv. Romano, in proprio per i sig.ri Angela Migliaccio e altri e su delega dell'avv. Branca per i sig.ri Salvatore Sicoli e altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

I – I signori Salvatore Sicoli, Adriana Sicoli, Mario Sicoli, Angelina Sicoli, Rossella Sicoli, Giovanni de Lutio di Castelguidone ed Elisabetta de Lutio di Castelguidone, gli ultimi due nella qualità di eredi della signora Paola Sicoli, hanno agito per l'ottemperanza della sentenza (nr. 1180 del 2010) con la quale questa Sezione, accogliendo il ricorso di primo grado, ha annullato un decreto di esproprio emesso nel 1988 su un suolo di cui gli istanti erano comproprietari, occupato per realizzarvi una scuola elementare, e conseguentemente ha condannato l'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

I ricorrenti hanno rappresentato che, malgrado la scadenza del termine all'uopo fissato nella sentenza ottemperanda, non è stato raggiunto tra le parti l'accordo sollecitato dalla Sezione in ordine alla quantificazione della somma da erogarsi dal Comune a titolo di risarcimento, a cui avrebbe dovuto accompagnarsi anche l'acquisizione del suolo illegittimamente occupato ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327 (ovvero, in ipotesi, la restituzione dello stesso agli aventi diritto).

Nel costituirsi, il Comune intimato ha rappresentato di non poter più procedere all'acquisizione del suolo a seguito della sentenza della Corte costituzionale nr. 293 dell'8 ottobre 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precitato art. 43 del d.P.R. nr. 327 del 2010.

Con sentenza interlocutoria questa Sezione, rilevando che la detta sopravvenienza normativa non aveva fatto venir meno l'obbligo del Comune di risarcire il danno cagionato dall'occupazione *sine titulo*, ha disposto una verifica al fine di determinare il valore dell'area interessata con riferimento alle previsioni urbanistiche che nel tempo la hanno riguardata: ciò “*nella prospettiva tanto dell'eventuale trasferimento di proprietà che della sola occupazione*”.

La relazione di verifica è stata successivamente depositata in Segreteria, e su di essa le parti hanno interloquuto con apposite memorie.

Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2012, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

II – Con diverso ricorso, i signori Angela Migliaccio, Silvana Migliaccio, Gioacchino Migliaccio e Mario Oreste Migliaccio hanno agito per l'ottemperanza di altra sentenza (nr. 1170 del 2010) con la quale questa Sezione ha annullato il decreto di esproprio emesso dal Comune di Orta di Atella sul medesimo suolo interessato dalla sentenza nr. 1180 del 2010, del quale essi sono comproprietari per la parte residua.

Anche in tale giudizio gli istanti hanno lamentato l'inerzia dell'Amministrazione comunale nel dar corso alle disposizioni impartite nella sentenza in punto di risarcimento dei danni da illegittima occupazione, ed anche in questo caso il Comune di Orta di Atella si è costituito svolgendo deduzioni identiche a quelle articolate in relazione all'altro ricorso.

Con sentenza nr. 6993 del 2011, la Sezione ha anche in questo caso disposto verifica ai fini di conoscere il valore dell'area, in vista della quantificazione del danno risarcibile.

Alla medesima udienza del 23 ottobre 2012, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, può disporsi la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., stante la loro connessione oggettiva, trattandosi di esecuzione di due sentenze identiche nei contenuti e relative a un medesimo suolo, e ponendosi identiche questioni giuridiche e di fatto.

2. Ciò premesso, i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione, per i motivi e con le precisazioni che seguono.

3. I giudizi qui riuniti, come accennato nell'esposizione in fatto, hanno a oggetto l'ottemperanza di due sentenze "gemelle" con le quali questa Sezione, dopo aver annullato gli atti di una procedura di esproprio eseguita dal Comune di Orta di Atella su suoli di proprietà degli odierni ricorrenti (ex particelle 50 e 51 in catasto) per la realizzazione di una scuola elementare, ha condannato l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno.

La Sezione è stata nuovamente investita della controversia dai ricorrenti vincitori, i quali lamentano l'inerzia del Comune a fronte degli obblighi rivenienti dalle sentenze sopra richiamate.

4. Al riguardo, nella presente sede non può che ribadirsi quanto già anticipato nelle due sentenze interlocutorie con le quali sono state disposte verificazioni in ordine al valore dei suoli illegittimamente occupati: e, cioè, che scarso pregio hanno le argomentazioni addotte dal Comune resistente a pretesa giustificazione della propria inottemperanza.

Tali argomentazioni fanno leva soprattutto sulla sentenza della Corte costituzionale nr. 293 dell'8 ottobre 2010, intervenuta dopo le sentenze *de quibus*, con la quale – come noto – è stato espunto dall'ordinamento l'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327, con ciò a dire di parte resistente rendendo impossibile procedere all'acquisizione dei suoli per cui è causa, come ordinato nelle sentenze medesime.

Tuttavia, è di tutta evidenza che la predetta acquisizione non esaurisce gli obblighi rivenienti dai giudicati favorevoli agli espropriati, in quanto con le ottemperande sentenze era stato ordinato al Comune di procedere entro un termine perentorio:

a) all'acquisizione dei suoli attraverso, in alternativa, l'acquisizione sanante *ex art.* 43 del d.P.R. nr. 327 del 2001 ovvero un accordo consensuale con i proprietari con effetti traslativi, salva l'ulteriore possibilità di una restituzione dei suoli illegittimamente occupati (per vero neppure chiesta dai ricorrenti);

b) al risarcimento del danno da illegittima occupazione, da quantificarsi secondo le disposizioni vigenti *ratione temporis*.

Di conseguenza, il venir meno del più volte citato art. 43 – peraltro successivamente sostituito dall'art. 42-*bis*, inserito nel T.U. degli espropri dall'art. 34 del d.l. 6 luglio 2011, nr. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, nr. 111 – non comportava *ex se* l'esonero del Comune dal dovere di dare esecuzione al *decisum* giurisdizionale, non solo per la parte relativa al risarcimento del danno patrimoniale cagionato agli istanti, ma anche laddove imponeva di far cessare l'occupazione *sine titulo* (tuttora perdurante, in assenza di un valido titolo traslativo della proprietà a favore del Comune).

Tale ultimo obbligo, naturalmente connesso ai doveri di corretta e imparziale amministrazione *ex art.* 97 Cost., sussiste peraltro a carico dell'Amministrazione anche indipendentemente da un'esplicita pronuncia giurisdizionale, atteso che il mancato attivarsi per “sanare” l'illecito attraverso un atto formale determina *de futuro* il perpetuarsi dell'illecito stesso, con possibilità di nuove iniziative risarcitorie degli interessati e quindi di nuovi esborsi a carico dell'Amministrazione (nonché con gli evidenti riflessi in termini di possibile danno erariale).

5. Tutto ciò premesso, e scendendo all'individuazione degli obblighi conformativi incombenti al Comune, la Sezione osserva che il fatto che attraverso le verificazioni disposte sia stato possibile quantificare in modo preciso il valore

venale dei suoli occupati in relazione al periodo di illegittima occupazione (quantificazione sostanzialmente non contestata dall'Amministrazione intimata) non esclude la necessità di procedere alla nomina di un Commissario *ad acta* per l'esecuzione, come fin dappprincipio richiesto dai ricorrenti.

Infatti, per quanto rilevato al punto che precede, l'attività esecutiva da porre in essere non si esaurisce nella mera erogazione di somme di denaro, ma comporta anche l'adozione di atti formali (di natura privata o provvedimento, oggi ai sensi del citato art. 42-*bis*, d.P.R. nr. 327/2001) intesi a far cessare il permanere dell'illecita occupazione delle aree, determinandone il trasferimento al patrimonio comunale.

Inoltre, mentre gli esiti delle richiamate verificazioni appaiono utili ai fini della quantificazione del corrispettivo da corrispondere ai privati espropriati per la perdita della proprietà delle aree – corrispettivo che, come meglio appresso precisato, dovrà essere erogato se e quando effettivamente avverrà il trasferimento del diritto dominicale -, non altrettanto lo sono per quanto concerne la quantificazione dell'ulteriore voce di danno corrispondente al mancato godimento dei suoli per tutto il periodo di illegittima occupazione; per quest'ultima voce, anche le sentenze ottemperande si sono limitate a un generico richiamo alle “*disposizioni vigenti*” al momento della quantificazione stessa.

Per questo, il Collegio è dell'opinione che nella specie ben possa trovare applicazione il criterio legale di cui al più volte citato art. 42-*bis* del d.P.R. nr. 327 del 2001, e quindi che la somma da corrispondere possa essere commisurata all'interesse annuo del 5 % sul valore venale dei suoli occupati (comma 3).

6. In conclusione, la Sezione ritiene di dover provvedere a nominare un Commissario il quale, sostituendosi al Comune intimato, provveda a dare esecuzione alle sentenze ottemperande nel termine di 90 giorni dall'assunzione dell'incarico; il Commissario viene individuato nella persona del responsabile della

Direzione Regionale Infrastrutture del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio, ovvero di funzionario dallo stesso delegato.

Il Commissario dovrà pertanto provvedere:

a) ad adottare atti intesi a far cessare l'illegittima occupazione dei suoli per cui è causa, nei sensi e con le modalità di cui alle sentenze ottemperande ed alla presente sentenza;

b) a corrispondere agli interessati, all'atto dell'adozione di tali atti, un corrispettivo commisurato al valore venale dei suoli come risultante dalle verificazioni disposte nel presente giudizio;

c) a corrispondere agli stessi interessati, a titolo di risarcimento del danno da occupazione *sine titulo*, una somma calcolata applicando il criterio di cui all'art. 42-*bis*, comma 3, ultimo periodo, d.P.R. nr. 327/2001 con riferimento al periodo di protrazione dell'occupazione stessa.

Al fine di meglio orientare l'espletamento dell'incarico commissariale, si precisa altresì:

- che le somme di cui sopra *sub b)* andranno calcolate, come del resto precisato dagli stessi verificatori, nella misura del 50 % del valore venale dei suoli per ciascuna delle parti ricorrenti di ciascuno dei giudizi qui riuniti, trattandosi di comproprietari delle medesime particelle abusivamente occupate;

- che, ai fini della determinazione della somma di cui *sub c)*, il periodo di illegittima occupazione va considerato iniziato in data 30 novembre 1996 (ossia in corrispondenza della scadenza del triennio di efficacia dell'originaria dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) e concluso alla data in cui effettivamente avverrà il trasferimento della proprietà in capo al Comune.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Orta di Atella al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di cui alla presente fase del giudizio che liquida in complessivi euro 9000,00 di cui euro 6000,00 per compensi (euro 3000,00 per ciascuno dei giudizi riuniti e in favore della rispettiva controparte) ed euro 3000,00 per esborsi (euro 1500,00 per ciascun giudizio e in favore della rispettiva controparte), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)